

Nuovo bando macchinari innovativi: 132,5 milioni di euro a disposizione di PMI, reti di imprese e professionisti | Dal 13 aprile 2021 possibile compilare le domande

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura del secondo sportello del nuovo bando “Macchinari innovativi”, a cui PMI, reti di imprese e professionisti potranno presentare le domande per richiedere le agevolazioni.

L’obiettivo è quello di sostenere investimenti innovativi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale, nonché la transizione verso l’economia circolare delle attività d’impresa presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

La misura è finanziata con 132,5 milioni di euro, una cifra pari a quella già messa a disposizione lo scorso anno dal Ministero con l’apertura del primo sportello del bando. Si tratta di risorse a valere sul Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR.

Le domande potranno essere compilate dalle ore 10 del 13 aprile 2021, mentre l’invio della richiesta potrà avvenire dalle ore 10 del 27 aprile 2021.

Proroga per il 2021 dei crediti d'imposta Mezzogiorno e ZES e estensione del credito d'imposta alle ZES Abruzzo e Sicilia. Aggiornato il software CIM17 (versione 3.0)

Rilasciata la versione 3.0.0 del 31/03/2021 del software che consente la trasmissione telematica del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), denominato "Creditoinvestimentisud" (CIM17).

Corrispettivi giornalieri. C'è tempo fino al 1° ottobre 2021 per adeguarsi al nuovo

tracciato telematico per l'invio dei dati (versione 7.0 del giugno 2020)

In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria e considerato che l'art.1, comma 10, del Decreto Legge 23 marzo 2021, n. 41 ("Sostegni") ha prorogato i termini entro cui l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA le bozze dei registri , delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA, viene modificata dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate.

Superbonus 110% e detrazioni per interventi edilizi. C'è tempo fino al 15 aprile per

l'invio del modello di comunicazione per lo sconto in fattura e la cessione credito

Due settimane in più per consentire a contribuenti e intermediari l'invio delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e di eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive. Con il provvedimento del 30 marzo 2021, prot.n. 83933, firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2020, da ultimo fissato al 31 marzo, è infatti ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine, come stabilito dal Provvedimento, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020.

Le indennità una tantum di 2.400 euro e la semplificazione per l'accesso alla NASpI ai sensi del

Decreto Sostegni

Con il Messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle indennità una tantum e onnicomprensive, nonché alla semplificazione dei requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI, come introdotte dal Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

Decreto Sostegni: nuove istruzioni sui trattamenti CIGO, CIGD, ASO, CISOA legati all'emergenza pandemica

Con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l'INPS ha fornito indicazioni sulle domande di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) connessi all'emergenza pandemica, alla luce del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

In particolare, il messaggio chiarisce che:

la CIGO potrà essere richiesta, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 25 settimane. Peraltro, anche le imprese che, alla data del 23 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sospeso a causa

dell'emergenza epidemiologica, possono accedere alle 13 settimane di CIGO di cui al Decreto Sostegni, per periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021, se appartenenti ai settori che ne hanno diritto;

la CIGD e l'ASO potranno essere richiesti, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Anche tali misure si aggiungono a quelle già disposte dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 40 settimane.

Contributi a fondo perduto. Aperto il canale online per trasmettere le istanze

Su input del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è ora aperto il canale sul portale Fatture e corrispettivi per l'invio delle richieste per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge n. 41/2021 (DL Sostegni). Da oggi fino al 28 maggio i contribuenti interessati potranno presentare la loro domanda mediante il desktop telematico o trasmettendo online, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia. È possibile utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall'Agenzia. Possibile anche l'invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2021)

Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni. Istruzioni per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019

Pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 82454/2021 del 29 marzo 2021 che apporta una modifica al punto 2.4 – seconda alinea – del precedente Provvedimento del 23 marzo 2021 avente ad oggetto «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021».

La modifica è funzionale ad evitare equivoci e interpretare correttamente le modalità di determinazione del valore del contributo a fondo perduto (articolo 1, D.L. n.41/2021) per i soggetti "start up", che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019.

In particolare, si chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Dal 1° aprile 2021 è possibile la registrazione ai regimi Iva Oss e Ioss sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Dal 1°luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l'obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, che saranno recepite nell'ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo a tal fine predisposto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all'esame delle commissioni parlamentari.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. In particolare sarà introdotto il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a

distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell'Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'IVA nello Stato membro di consumo, e il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Decreto Sostegni: le novità in materia di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19».

Il provvedimento urgente prevede numerose misure a sostegno di lavoratori e imprese finalizzate a fronteggiare le difficoltà collegate all'emergenza epidemiologica.

Requisiti di accesso alla NASpI e indennità una tantum

e onnicomprensiva a lavoratori autonomi e stagionali: prime indicazioni Inps

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. Decreto “Sostegni”, ha previsto ulteriori misure di sostegno, sia attraverso la previsione di apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021. L’Inps con messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021 fornisce alcune prime informazioni in ordine alle predette prestazioni, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.

Integrazioni salariali previste da decreto legge “Sostegni”: le prime istruzioni Inps

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, l’INPS con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa

integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga.

Il documento interpretativo, interviene riguardo l'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 che ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 e, proseguendo sulla logica della selettività già tracciata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di bilancio 2021), differenzia sia l'arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.

**D.L. sostegni. Online le faq
e vademecum di agenzia-
Riscossione su notifiche
cartelle e pagamenti**

«Stralcio» dei debiti fino a 5 mila euro

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 4)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
«Stralcio» dei carichi affidati all'Agente della riscossione di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5 mila euro	Soggetti fisici che hanno conseguito un reddito imponibile nel periodo di imposta 2019 fino a 30 mila euro e soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro	Carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010	Annullamento dei debiti relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, fino a 5 mila euro (calcolati al 23/03/2021) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni riferiti a soggetti per i quali ricorrono determinate condizioni. Sono escluse alcune tipologie di debiti	Le modalità e delle date dello «Stralcio» saranno disposte con un decreto del MEF da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL 41/2021. Fino alla data stabilita dal DM i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi

Aggiornato al 26 marzo 2021



12

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le [risposte alle domande più frequenti \(Faq\)](#) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dall'articolo 4 del [Decreto "Sostegni" \(Decreto Legge n. 41/2021\)](#) entrato in vigore il 23 marzo 2021.

Tra le misure che riguardano l'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, c'è la **proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio)**. Il decreto prevede anche **l'annullamento dei debiti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo 2000-2010**, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno

percepito, nell'anno d'imposta 2019, **un reddito imponibile fino a 30 mila euro.**

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stato pubblicato anche un **vademecum sui provvedimenti in materia di riscossione attualmente in vigore introdotti nel periodo di emergenza sanitaria.** Per ulteriori informazioni i cittadini possono utilizzare anche l'app *Equiclick* e rivolgersi al *Contact Center* al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nelle **Faq pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione** relative alle ultime misure introdotte dal **Decreto Sostegni.**

Stop notifiche degli atti fino al 30 aprile

È stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'attività di notifica degli atti è sospesa dall'8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto "**Cura Italia**" (D.L. n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell'emergenza sanitaria.

Pagamenti entro il 31 maggio

Prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui

scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

Nuove scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio

Il [decreto Sostegni](#), per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della "rottamazione-ter" (Decreto Legge n. 119/2018) e del "saldo e stralcio" (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare **entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.**

Per la "rottamazione-ter" si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e stralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la **legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza**) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione.

Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione). Cessati gli effetti della **sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore** (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 aprile 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Quindi le Amministrazioni pubbliche possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

Il Decreto Sostegni prevede l'annullamento dei debiti di

importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell'anno di imposta 2019 o nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili **fino a 30 mila euro**. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla "rottamazione-ter" (D.L. n. 119/2018) e al *saldo e stralcio* (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date dell'annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 marzo 2021)

Consulta le [Faq](#) ed il [Vademecum](#)

Imposta sui servizi digitali, pubblicata la Circolare dell'Agenzia delle entrate

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (D.L. Sostegni) che sposta i termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali (ISD) al 16 maggio 2021, è stata pubblicata la circolare n. 3/E che fornisce chiarimenti interpretativi attesi dagli operatori per

l'applicazione dell'ISD. La circolare fa seguito al Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso e tiene conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica conclusasi in data 31 dicembre 2020.

Digital tax. I chiarimenti su ambito applicativo, modalità di calcolo, criteri di geolocalizzazione e nuovi termini di dichiarazione e versamento

Con circolare n. 3 del 23 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento dell'imposta sui servizi digitali (ISD), anche alla luce delle modalità applicative specificate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021, approvato in attuazione dei commi da 35 a 50 del articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La circolare tiene conto dei contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica sulla prima bozza del Provvedimento, aperta il 16 dicembre 2020 e conclusa in data 31 dicembre 2020.

Nel documento di prassi esaminato l'ambito di applicazione

soggettivo, specificando le modalità di verifica del superamento delle soglie, la nozione di gruppo e taluni aspetti definitori contenuti nel citato Provvedimento. È, quindi, approfondito l'ambito di applicazione oggettivo, precisando il contenuto dei servizi digitali soggetti all'imposta e i servizi esclusi. Vengono, altresì, chiarite le modalità di calcolo della base imponibile anche al fine di evitare duplicazioni impositive, illustrando i metodi di geolocalizzazione ai fini della determinazione dei ricavi imponibili. Inoltre, viene trattato il tema del rapporto tra l'imposta sui servizi digitali e le Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall'Italia nonché il relativo trattamento a fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Infine, sono illustrati gli adempimenti gravanti sui soggetti passivi dell'imposta, con particolare riguardo agli aspetti dell'identificazione, della tenuta della contabilità, del versamento, della dichiarazione e della richiesta di rimborso.

On line la nuova guida al “Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni”

Dopo l'approvazione del modello e delle istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd “Sostegni”. L'Agenzia delle entrate illustra le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica “Covid-19”.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2021

In questo numero:

- il rimborso delle sanzioni versate in via agevolata ex articolo 17 D.Lgs. n. 472/1997;
- la nozione di inerenza dei costi nel reddito d'impresa (si consolida l'orientamento secondo cui il contribuente è tenuto a dimostrare l'inerenza in termini qualitativi);
- la richiesta al giudice del cumulo giuridico delle sanzioni;
- la tassazione dell'utilizzo della riserva da rivalutazione a copertura dei prelievi del titolare dell'impresa individuale;
- il Fondo patrimoniale (la Corte di Cassazione conferma che l'estraneità dei debiti dalla matrice "familiare" può essere provata anche in via presuntiva);
- gli obblighi contributivi del socio e amministratore di S.r.l. già iscritto alla gestione separata Co.Co.Co. presso l'Inps (la Corte di Cassazione esclude la doppia contribuzione se l'amministratore si limita a far da referente per clienti, fornitori e assume personale);
- il Tax credit patrimonializzazione per le società di medie dimensioni.

D.L. Sostegni. Per il nuovo contributo a fondo perduto

domande dal 30 marzo

Sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni. In attuazione dell'articolo 1 del Decreto legge n. 41, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Provvedimento di oggi firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica "Covid-19". La procedura è semplice: a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell'Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet. L'orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un'apposita comunicazione. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%

Le relazioni (illustrativa e

tecnica) del decreto legge “Sostegni”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell'economia e delle finanze (Franco) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) trasmesso alla Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» – (Atto Senato n. 2144).

Le misure per lo sport del Decreto “Sostegni”

Con il Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, il Governo ha approvato le misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto.

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro. Le misure del “Decreto Sostegni”

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», al comma 4 dell'articolo 4 prevede che siano “automaticamente” annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (di cui all'art. 3 D.L. n. 119/2018, all'articolo 16-bis del D.L. n. 34/2019 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018), se relativi:

- a) alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Rottamazione-ter. Il Decreto

Sostegni proroga le scadenze

Slitta al 31 luglio 2021 il termine per pagare le rate del 2020, mentre per quelle del 2021 c'è tempo fino al 30 novembre.

Nell'ambito delle misure introdotte dal "Decreto Sostegni" (D.L. n. 41/2021), l'art. 4, comma 1, lett. b) (di seguito riportato) prevede una modifica delle scadenze entro le quali effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate, e di quelle dovute per il 2021. Di seguito il dettaglio dei nuovi termini per effettuare il pagamento delle somme dovute.

A tali versamenti si applicano le disposizioni – dettate per la "rottamazione-ter" dall'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di "saldo e stralcio", dal comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 – ai sensi delle quali l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2021

In questo numero:

- l'analisi normativa per la lettura del Decreto-legge "Milleproroghe" convertito in legge. Una guida normativa, che esamina, comma per comma, tutte le disposizioni in materia fiscale, societaria o d'interesse per i professionisti. (Completa lo speciale, il testo del decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, conv., con mod., dalla Legge 26 febbraio 2021,

n. 21, coordinato con le norme richiamate o modificate);

- la modulistica 2021 per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti per gli investimenti nelle aree svantaggiate.

41 è il numero del decreto legge “Sostegni”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.70 del 22 marzo 2021, il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Sport. In Gazzetta i decreti legislativi di riforma

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo, in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo, di semplificazioni e sicurezza in materia di sport.

Decreto Sostegni. Gli ambiti principali delle misure approvate dal Cdm

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 19 marzo 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Al via al Rilascio della Certificazione Unica 2021 per tutti coloro i quali hanno l'Inps come sostituto di imposta

È disponibile da oggi, sul sito istituzionale www.inps.it, la **Certificazione Unica (CU) 2021, relativa ai redditi 2020**, per tutti coloro i quali hanno l'Inps come sostituto di imposta.

Chi è già in **possesso di PIN**, anche ordinario, può scaricare e stampare la Certificazione Unica 2021 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti

all'interno della propria area personale "MyINPS" o attraverso il seguente percorso di navigazione: "[Prestazioni e servizi](#)">"[Servizi](#)">"[Certificazione unica 2021 \(Cittadino\)](#)">(codice fiscale e PIN).

Si ricorda che dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN.

Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite:

- **credenziali SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore;
- la **Carta Nazionale dei Servizi** (CNS);
- la **Carta di Identità Elettronica** (CIE) 3.0.

È possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l'apposito servizio "*Certificazione Unica*", disponibile all'interno dell'applicazione "*INPS mobile*", scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

L'Istituto, inoltre, al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio, mette a disposizione ulteriori modalità alternative per agevolare l'acquisizione della Certificazione Unica 2021, **descritte in dettaglio nella [circolare n. 44 del 15 marzo 2021](#)**:

- servizio di rilascio cartaceo mediante accesso alla Struttura territorialmente competente, esclusivamente su prenotazione;
- spedizione tramite posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria, previa richiesta all'indirizzo:
richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it e richiestacertificazioneunica@inps.it;
- attraverso i servizi offerti da Patronati, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati

- all'assistenza fiscale;
- mediante richiesta di spedizione al domicilio del titolare o dell'erede di soggetto titolare, chiamando il numero verde dedicato 800 434 320 oppure il contact center multicanale ai numeri 803 164 da telefono fisso e 06 164 164 da rete mobile;
 - chiamando il numero 0039-06 164 164 per chiedere la spedizione della CU ai pensionati residenti all'estero;
 - tramite il servizio di Sportello Mobile per coloro che non hanno la possibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici: il servizio prevede l'invio di apposita comunicazione da parte dell'Inps a particolari categorie di utenti che possono così contattare un operatore chiamando un apposito numero telefonico nell'orario indicato nella comunicazione stessa;
 - presso i Comuni e altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l'Inps per l'attivazione di un punto cliente effettivamente operativo. (Così, comunicato stampa Inps del 16 marzo 2021)
-

**Decreto 'Sostegni'. In arrivo
la proroga per la
conservazione delle fatture
elettroniche 2019 e per la**

trasmissione telematica e consegna della Certificazione Unica

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che nel attualmente in corso di redazione verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della 'Certificazione Unica'.

In particolare, la prima misura consentirà agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione tiene conto del fatto che l'adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l'obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d'imposta.

Vengono così accolte le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente previste dal nostro sistema tributario.

In secondo luogo, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della "Certificazione unica" all'Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)

all'Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Tax credit patrimonializzazione. Approvati i modelli da inviare in via telematica dai soci e dalle società che aumentano il capitale

Pronte le regole per richiedere i crediti d'imposta riconosciuti dal D.L. n. 34/2020 per gli investimenti a favore della patrimonializzazione delle imprese. Si tratta del credito d'imposta per i conferimenti in società e del credito d'imposta per gli aumenti di capitale previsti rispettivamente dal comma 4 e dal comma 8 dell'articolo 26 del D.L. n. 34/2020. Un provvedimento di oggi (dell'11 marzo 2021, prot. n. 67800) del Direttore dell'Agenzia ha approvato i modelli, la procedura e le scadenze per il riconoscimento e la successiva fruizione dei due crediti. Si parte dal 12 aprile per le richieste relative alla prima tipologia di credito. Dal 1° giugno al via anche la richiesta della seconda tipologia.

Lockdown pasquale. Il ministro Speranza firma le ordinanze

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, il 12 marzo 2021 ha firmato nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 Marzo.

Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa.

Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato il 12 marzo. È in corso una verifica sui dati della Basilicata. Bolzano passa in arancione per effetto dei dati aggiornati relativi all'incidenza.

Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.